



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,  
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 *“Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”*;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 *“Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”*;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a*

*svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;*

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

**VISTA** la Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;

**VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore della Società **International Weld S.r.l.**, con sede legale e operativa in **Via Diviglio N° 243/2 - 36030 Caldogno (VI)**, emanato da questa Direzione Generale, con **scadenza il 23 maggio 2021**;

**ACQUISITA** la Delibera del 15 dicembre 2020 (DC2020UTL054) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0283909 del 16 dicembre 2020 con la quale viene rinnovato ed esteso l’accreditamento a favore della Società **International Weld S.r.l.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)*”;

**VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;

**ACQUISITA** l’istanza, Prot. n. 0169065 del 28 maggio 2021, con la quale l’Organismo **International Weld S.r.l.**, ha chiesto il rinnovo e l’estensione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, relativa alle attrezzature in pressione;

**ACQUISITA** unitamente all’istanza, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

*a' Pl*

**VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società;

**ACQUISITE** agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

**ACCERTATO** l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

**INFORMATO** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

d/m

## DECRETA

### Art. 1

1. All'Organismo **International Weld S.r.l.**, (C.F.: 03775930245) con sede legale ed operativa in **Via Diviglio N° 243/2 - 36030 Caldogno (VI)**, è rinnovata ed estesa l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per tutti i prodotti di cui all'Art. 1 della Direttiva 2014/68/UE PED e per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al citato decreto legislativo:
  - Modulo A2 - (Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature pressione effettuati a intervalli casuali)
  - Modulo B - (Esame UE del tipo — tipo di produzione)
  - Modulo B - (Esame UE del tipo — tipo di progetto)
  - Modulo C2 - (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)
  - Modulo F - (Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione)
  - Modulo G - (Conformità basata sulla verifica dell'unità)
  - Modulo D - (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione)
  - Modulo D1 - (Garanzia della qualità del processo di produzione)
  - Modulo E - (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione)
  - Modulo E1 (Garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite)
  - Modulo H (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità)
  - Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione)
  
2. L'Organismo di cui al comma 1 è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di seguito riportati:
  - Punto 3.1.2. — Approvazione dei metodi delle giunzioni permanenti

di N

- Punto 3.1.2. — Approvazione del personale che esegue giunzioni permanenti
  - Punto 3.1.3. — Entità Terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue Controlli Non Distruttivi
3. L'Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

#### **Art. 2**

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'organismo del decreto ed è valida fino al **23 maggio 2025**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

#### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse,

*di M*

o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

#### **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Attrezzature a pressione (PED)".

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Loredana Gulino)

R.T.

